



COMUNE DI GAZZUOLO
(Provincia di Mantova)

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO
CON CONDUCENTE
DI AUTOVETTURE ED AUTOBUS**

ai sensi dell'art. 5 legge 15.01.1992 n. 21 " Legge quadro per il trasporto di persone
mediante autoservizi pubblici non di linea" e dell'art. 8 della L. R. 31.01.1987 n. 9.

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 26.03.2010

INDICE

ART. 1) - NATURA DEL SERVIZIO.

ART. 2) - FONTI NORMATIVE .

ART. 3) - COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO.

ART. 4) - TIPO DI VEICOLI DA DESTINARSI AL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI.

ART. 5) - CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

ART. 6) - TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO.

ART. 7) - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

ART. 8) - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI.

ART. 9) PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 10) - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

ART. 11) - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

ART. 12) - ULTERIORI REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI

ART. 13) - TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO MEDIANTE AUTOBUS.

ART. 14) - TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA.

ART. 15) - FIGURE GIURIDICHE. NOLEGGIO CON AUTOBUS.

ART. 16) - INIZIO DI SERVIZIO.

ART. 17) - ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 18) - TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 19) - RESPONSABILITÀ' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 20) - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.

ART. 21) - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VEICOLI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE.

ART. 22) - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO.

ART. 23) - RECLAMI.

ART. 24) - ULTERIORI PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO PER TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS.

ART. 25) - SANZIONI.

ART. 26) - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 27) - PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.

ART. 28) - NORMA TRANSITORIA.

ART. 29) - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO.

ART. 1 - NATURA DEL SERVIZIO

Per servizio di noleggio con conducente si intende quello esercitato per il trasporto collettivo o individuale di persone con l'impiego di veicoli, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportatori o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

I veicoli sono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in autorimesse esistenti sul territorio comunale la cui ubicazione dovrà essere comunicata all'ufficio di Polizia Locale. E' vietato adibire i predetti veicoli a servizi diversi da quelli cui sono destinati.

ART. 2 - FONTI NORMATIVE

Il servizio di autonoleggio con conducente e di noleggio con conducente mediante autobus, oltre che dal presente Regolamento è disciplinato dalla normativa generale e speciale elencata indicativamente qui di seguito :

- dalle norme del vigente D.Lgs. 30.04.92, n. 285 " Nuovo Codice della strada" ;
- dalla Legge 15.01.92, n. 21 " Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" ;
- dalla L.R. 15.04.95, n. 20 " Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente" ;
- dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93 " Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura ;
- dall'art. 85 del D.P.R. 24.07.77, n. 616 ;
- dagli artt. 86 e 121 del T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza n. 773 del 18.06.31, nonché dall'art. 158 del Regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.40 ;
- dalla L.R. 31.01.87, n. 9 " Disposizioni alla Giunta Regionale per l'approvazione dei regolamenti comunali di servizi di noleggio con conducente mediante autobus".

ART. 3 - COMPETENZA E VIGILANZA SUL SERVIZIO

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sul servizio di noleggio con conducente è svolta dall'Ufficio di Polizia Locale. Gli agenti della Polizia Locale possono accedere, per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di noleggio con conducente.

Sono fatte salve le prerogative conferite agli organi di Polizia Regionali e Statali preposti al settore.

ART. 4 - TIPO DI VEICOLI DA DESTINARE AL SERVIZIO E CARATTERISTICHE DEGLI STESSI

Tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia ed in rapporto alle esigenze locali, si stabilisce di adibire al servizio di noleggio con conducente i seguenti veicoli :

AUTOVETTURE
AUTOBUS

I veicoli adibiti al servizio sono dotati di :

- contachilometri generale e parziale. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale ;
- marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti (dispositivi individuati dal Ministero dei Trasporti) ;
- portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata (vedi art. 7/3°c.).

ART. 5 - CONTRASSEGNI E DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

Ogni autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente porta, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio " e sono dotati di una targa posteriore recante la dicitura "N.C.C." inamovibile, dello stemma del comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

Il conducente del veicolo deve avere con sé, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle Leggi vigenti, l'autorizzazione comunale e copia del presente Regolamento a disposizione dell'utente che ne faccia richiesta.

ART. 6 - TARIFFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO

Le tariffe di trasporto sono direttamente concordate tra l'utenza ed il vettore, tenuto conto dei criteri emanati dal Ministero dei Trasporti con Decreto del 20.04.1993.

Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali e la prestazione del servizio è obbligatoria.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere tenute a disposizione degli utenti, sia all'interno del veicolo che nell'autorimessa,

Esse sono pure comunicate, all'ufficio Comunale di Polizia Locale.

ART. 7 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI VEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il numero dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente, ed ogni variazione, è individuato dalla Provincia in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla Giunta Regionale. La Provincia, sentito il Comune e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presenta alla Giunta Regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di autorizzazioni di noleggio con conducente, in relazione alla peculiarità del bacino.

La Giunta comunale prende atto con proprio provvedimento del numero di autorizzazioni assegnate e, successivamente, per esigenze di ordine generale e di interesse pubblico può, in qualunque tempo, disporre la sospensione temporanea di una parte delle licenze e, in via eccezionale, anche il ritiro delle stesse. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento. La sospensione od il ritiro della licenza nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

La Regione Lombardia ha assegnato al Comune di Gazzuolo un contingente di n. 3 autorizzazioni di N. C. C..

ART. 8 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Per esercitare il servizio di noleggio con conducente è necessaria l'autorizzazione comunale, che è riferita ad un singolo veicolo.

Nell'autorizzazione, oltre al numero di registrazione, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

In sede di assegnazione di licenze di nuova istituzione, la medesima persona fisica o giuridica non può essere assegnataria di più di una sola licenza.

Nel caso in cui a seguito, di tali assegnazione, risultasse ancora disponibile un certo numero di licenze, le stesse verranno ripartite, tra gli aspiranti che abbiano richiesto più di una licenza.

E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, ma non può essere assegnatario di più di due autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.

In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni

diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio di taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associata del servizio.

All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore.

Sono considerate incompatibili le attività alle dipendenze di terzi.

ART. 9 - PROCEDURA PRELIMINARE PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni qualvolta si rende necessario assegnare un'autorizzazione resasi disponibile (per assegnazione di contingente, rinuncia, revoca o decadenza) il responsabile del servizio dà

avvio al procedimento per la nuova assegnazione, attraverso bando di pubblico concorso, entro 60 giorni dal verificarsi della disponibilità. Se in seguito alla pubblicazione non fosse possibile procedere all'assegnazione dell'autorizzazione, il responsabile del servizio comunicherà alla Provincia, per gli adempimenti di competenza, la disponibilità dell'autorizzazione stessa.

L'avviso di emissione del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché su un organo di stampa a diffusione provinciale.

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni, che dovrà essere pubblicato almeno trenta giorni

prima del termine della scadenza per la presentazione delle domande

sono i seguenti :

- numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare ;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione ;
- indicazione dei criteri di valutazione dei titoli ;
- indicazione del termine per la presentazione delle domande ;
- indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'Amministrazione Comunale nonché individuazione del responsabile del procedimento e delle modalità di accesso agli atti ;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso.

ART. 10 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di autorizzazione per svolgere il servizio di noleggio con conducente deve essere presentata in competente bollo al Comune, e deve contenere le complete generalità del richiedente - compreso il numero di codice fiscale - e l'indicazione del tipo e delle caratteristiche dell'autoveicolo che intende adibire al servizio, di cui dovrà avere la proprietà o la disponibilità in leasing al momento del rilascio dell'autorizzazione, e la dichiarazione di possesso dei seguenti requisiti :

- 1) iscrizione nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A. (di cui all'art. 6, 5° comma della Legge 21/1992 e all'art. 9 , 3° comma della L.R. 20/1995) della Provincia di Mantova ;
- 2) di non essere interdetto dall'assunzione di pubblici ufficiali e di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative elencate dall'art. 11 del presente Regolamento ;
- 3) capacità finanziaria (autocertificazione).

Nel caso di autorizzazione per autobus dovrà essere dichiarato, oltre a quanto previsto dal precedente punto 2), anche il possesso dei requisiti di cui al successivo art.12 .

Quando trattasi di persona giuridica il requisito di cui al punto 2) sopraindicato si intende riferito all'amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni :

- autocertificazione antimafia ;
- impegno ad attrezzare in questo Comune idonea rimessa anche su area scoperta attrezzata ;
- impegno a non esplicare, pena la revoca dell'autorizzazione, altra attività ritenuta incompatibile con quella di noleggio con conducente ai sensi dell'art. 8, ultimo comma , del presente Regolamento ;
- non essere affetto da malattia contagiosa o altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali previsto dal presente Regolamento per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda.

ART. 11 - IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, sia mediante autovettura che mediante autobus, non può essere rilasciata a che :

- a) sia incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso una qualsiasi impresa salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p. ;
- b) sia incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi n.1423 del 27.12.1956, n. 575 del 31.05.1965, n. 646 del 13.09.1972, n.726 del 12.10.1982 ;
- c) sia stato dichiarato fallito e non sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 142 e seguenti del R.D. 16.03.1942 , n. 267 ;
- d) sia incorso negli ultimi dieci anni in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni ;
- e) sia incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro , le leggi previdenziali e fiscali, senza che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p. ;
- f) sia incorso in tre o più casi di sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizio di trasporto di persone.

ART. 12- ULTERIORI REQUISITI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOBUS -

In aggiunta ai requisiti di cui all'art. 10, coloro che intendono ottenere l'autorizzazione di noleggio con autobus devono fornire idonea documentazione relativamente al possesso di:

- a) capacità finanziaria, certificata da fidejussione bancaria o polizza assicurativa, per un valore corrispondente al prezzo di listino aumentato del 50% di un autobus nuovo da noleggio di 12 m.;
- b) abilitazione professionale, desunta dalla frequenza, con esito positivo da parte del titolare o del responsabile tecnico, di apposito corso professionale istituito dalla C.C.I.A.A. o dalla Regione, ovvero da questa riconosciuta, oppure dall' esperienza pratica di almeno tre anni alle dipendenze di un operatore di servizi di trasporto persone mediante autobus, sia da noleggio che di linea ;
- c) adeguato organico del personale per la gestione dei servizi ;
- d) disponibilità di personale abilitato all'espletamento del servizio ;
- e) ogni variazione dell'organico di personale disponibile inizialmente e abilitato all'espletamento del servizio deve essere comunicato al Comune.

ART. 13 - TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO MEDIANTE AUTOBUS

La preferenza per l'assegnazione di autorizzazione di noleggio mediante autobus spetta a:

- a) titolari di licenze di noleggio d'autobus con conducente, con riferimento a singoli autobus e che intendano ampliare il parco ;
- b) cooperative o consorzi di imprese del settore ;
- c) concessionari di pubblico servizio di trasporto persone.

In mancanza delle condizioni di cui sopra, la preferenza spetta al richiedente che abbia la maggiore anzianità di effettivo servizio esperito nel trasporto di persone.

ART. 14 - TITOLI DI PREFERENZA PER L'ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura costituiscono titoli di preferenza nell'ordine :

- 1) titolari di autorizzazione di noleggio con conducente che intendono ampliare il parco ;
- 2) servizio prestato, per un periodo complessivo di almeno 6 mesi, in qualità di dipendente di un'impresa di noleggio con conducente o di sostituto alla guida di taxi;
- 3) titoli preferenziali valutabili nei concorsi pubblici ;
- 4) essere in possesso d'altra licenza di N.C.C. dello stesso Comune da almeno due anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza.
- 5) avere figli a carico;

6) aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;

7) autovettura da destinare anche al trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, la quale dovrà essere adeguatamente attrezzata, ai sensi della normativa vigente.

Nel caso di ulteriore parità, l'autorizzazione sarà assegnata al più anziano di età.

ART. 15 - FIGURE GIURIDICHE

I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:

- essere iscritti, nella qualità di titolari di imprese artigiana di trasporti, all'albo delle imprese artigiane previsti dall'art. 5 della legge 08.08.1985, n. 443 ;
- essere associati in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi operanti IN conformità alle norme vigenti sulla cooperazione ;
- essere associati in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15.01.1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

ART . 16 - INIZIO DEL SERVIZIO

Il rilascio dell'autorizzazione all'interessato è subordinata :

- alla effettiva disponibilità di un veicolo idoneo al servizio di noleggio con conducente, anche il leasing (carta di circolazione anche provvisoria) ;
- alla stipula di adeguata copertura assicurativa dell'autoveicolo ;
- alla effettiva disponibilità di idonea rimessa nel comune ;
- presentazione di certificato medico che attesti l'assenza di malattie di cui al n. 4 del 4° comma dell'art. 10 .

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, a pena di decadenza di iniziare il noleggio non oltre quattro mesi dalla notifica dell'assegnazione dell'autorizzazione, effettuata in base alle risultanze della graduatoria approvata con determinazione del responsabile del servizio e formata secondo i criteri contenuti nel presente regolamento.

Qualora le motivazioni del mancato inizio dell'attività non siano imputabili alla volontà dell'assegnatario dell'autorizzazione, il responsabile del servizio può concedere una ulteriore proroga fino a quattro mesi.

Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di giorni sette, al competente ufficio comunale e non potrà avere durata superiore a tre mesi, a pena di decadenza. La sospensione non determinerà la decadenza dal diritto di esercitare l'attività qualora sia dovuta a comprovata contrazione del traffico o al carattere prevalentemente stagionale del servizio.

ART. 17 - ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione dei familiari, sempre ché siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento.

Il titolare può avvalersi, altresì, di personale dipendente, purché in possesso dei requisiti professionali di cui al paragrafo precedente e previo scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che regolano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio.

ART. 18 - TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è concesso al responsabile del servizio nei seguenti casi :

1) su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purché i prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni :

- a) sia titolare di autorizzazione da cinque anni ;
- b) abbia raggiunto il 60° anno di età ;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2) in caso di morte del titolare, nel qual caso l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione scritta

del responsabile del servizio, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti.

L'autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus è trasferibile, previo accertamento da parte del comune che il subentrante sia in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività, e comunque con l'assenso espresso dal comune, non prima che siano trascorsi cinque anni dal rilascio. Nel caso di cessazione dell'attività essa va restituita al comune.

Qualora la licenza sia intestata a ditta individuale, in caso di decesso del titolare, la medesima è trasferita, a domanda, agli eredi che siano in possesso dei prescritti requisiti.

L'autorizzazione è altresì trasferibile in caso di modifica della ragione sociale o di variazione della forma giuridica della ditta.

Anche nel caso di volturazione del titolo, il nuovo titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio.

Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 19 - RESPONSABILITA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivati, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all'esercizio dell'autorizzazione, fa carico esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità dell'Amministrazione comunale che l'ha concessa.

ART. 20 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del Comune.

ART. 21 - LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI VEICOLI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Il responsabile del servizio autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di veicoli immatricolati in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di veicoli guasti o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni :

- a) la locazione è consentita solo tra le ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel comune ;
- b) il veicolo locato e quello sostituito appartengono entrambi al contingente assegnato al comune ;
- c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco
- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello dell'anno locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

ART. 22 - COMPORTAMENTO IN SERVIZIO

I conducenti dei veicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio, hanno l'obbligo di :

- a) mantenere il veicolo in perfetto stato di efficienza e pulizia;

- b) chi è in possesso dell'autovettura idonea al trasporto portatore di handicap ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria al passeggero portatore di handicap nelle operazioni di salita e discesa dall'automezzo nonché di sistemazione dei supporti necessari alla mobilità del soggetto, la prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti della Legge;
- c) i veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto del D.P.R. 24 luglio 1996;
- d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del veicolo e, nel caso di recepisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'ufficio di Polizia Locale, al più presto, per agevolarne la restituzione al proprietario ;
- f) rilasciare al cliente la ricevuta attestante il prezzo del trasporto.

ART. 23 - RECLAMI

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale che, esperiti gli accertamenti del caso, adotta i conseguenti provvedimenti. All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

ART. 24 - ULTERIORI PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONI DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

In aggiunta agli obblighi di cui all'art. 22 del presente Regolamento, il titolare di autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus è tenuto ad osservare, durante l'effettuazione dei singoli viaggi, l'obbligo di conservare a bordo dell'autobus la seguente documentazione :

- a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista ;
- b) il foglio di viaggio, progressivamente numerato e sottoscritto, recante la dicitura " per questo servizio verrà emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio" ed indicante : il committente, il percorso, la data di effettuazione del servizio, le generalità del conducente, il numero del telaio ed il numero di targa del bus, il foglio di viaggio dovrà riguardare ogni singolo servizio erogato e dovrà essere conservato in azienda per almeno un anno ;
- c) copia autenticata dell'autorizzazione comunale di noleggio .

ART. 25 - SANZIONI

Per le seguenti violazioni, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 51,64 ad un massimo di Euro 516,45 :

- mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture (art. 5) ;
- mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'art. 16/3° c.;
- violazione degli obblighi di cui all'art. 22;
- violazione degli obblighi di cui all'art. 24, lett. a) , b) , e c) ;
- mancata segnalazione dei guasti al contachilometri (art. 4) ;
- mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali cui indirizzare i reclami (art. 23/2° c.) .

La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 20/95, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal responsabile del servizio.

ART. 26 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata :

- quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione ;
- se l'attività viene svolta da altri che non sia il titolare salvo quanto disposto dall'art. 17 ;

- quando il veicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide ;
- quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o comunque l'evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
- quando il titolare sia stato condannato con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi ;
- quando il titolare si sia dimostrato abitualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento.
- quando il titolare abbia intrapreso altra attività lavorativa subordinata che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ;
- quando nel periodo di due anni il titolare sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione .

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni quando il titolare per due volte qualunque sia il periodo di tempo, sia stato punito in base al presente Regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivino da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione comunale di esercizio viene adottato dal responsabile del servizio.

ART. 27 - PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente Regolamento saranno adottati previa contestazione, con avviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto e di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensivi o per regolarizzare la posizione.

ART. 28 - NORMA TRANSITORIA

Per l'assegnazione delle tre autorizzazioni di autonoleggio con conducente con autovettura e/o autobus, tuttora disponibili, il bando di cui all'art. 9 del presente Regolamento verrà pubblicato dopo l'esecutività della delibera di adozione del Regolamento stesso.

ART. 29 - MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente Regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale.

